

## Responsabilità Professionale dell'Avvocato. Riflessioni dopo il D.M. del 22 settembre 2016.

Rispetto alle inderogabili indicazioni contenute nelle Leggi promulgate – anche in tempi recenti – ed alle quali le condizioni contrattuali previste nella polizza per la Responsabilità Professionale devono attenersi, onde poter considerare adeguata l'offerta assicurativa,

*... cosa è cambiato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale?*

*... sono ancora riscontrabili - nell'offerta assicurativa - criticità normative a seguito del mancato recepimento di quanto previsto nei dettami di legge?*

*... e il dotarsi di polizza, le cui condizioni contrattuali non ottemperino allo specifico Decreto Legislativo, cosa può comportare per il Professionista, oltre al parziale o mancato risarcimento del danno ?*

Nel rispetto del DPR 137 del 2012 ( *ed a seguito di quanto stabilito precedentemente nel D.Lgs. 138/2011 convertito con legge n.148 dello stesso anno*) -conosciuto anche come “ la Riforma delle Professioni”- per l'avvocato libero professionista è corso l'obbligo della sottoscrizione della polizza professionale.

Obbligo sancito dalla “ Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense “ – legge 247/2012 che, all'articolo 12 comma 1, forniva le prime indicazioni sul contenuto normativo che l'assicurazione avrebbe dovuto prevedere, in attesa di regolamento attuativo che ne rilevasse nel dettaglio le condizioni contrattuali.

Dopo un'attesa durata quattro anni ecco il decreto disciplinante le “ **condizioni essenziali ed i massimali minimi** “ che devono essere previsti nella normativa di polizza; D.M. 22 settembre 2016.

Può essere di interesse il soffermarsi brevemente sul significato dei termini usati dal legislatore:

**condizioni essenziali** - si vuol certamente significare un vincolo irrinunciabile a quanto contenuto nel D.M., a si ché possa essere considerata adeguata l'obbligata copertura assicurativa,  
**massimali minimi** - in funzione di alcuni parametri vengono previsti dei “ **minimali** ” che non possono essere disattesi.

Nel mezzo temporale di questo contesto – legge 247/2012 e D.M. 22 settembre 2016 – e con l'approvazione del Consiglio di Stato, viene pubblicato in G.U. n 81 del 7 aprile 2016 il “ Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione “ ( **effettivo, continuativo, abituale e prevalente**), emanato dal Ministero della Giustizia con il **Decreto n.47 del 25 febbraio 2016**.

Sono sei requisiti dei quali deve essere dimostrato il possesso da parte dell'avvocato e che debbono ricorrere congiuntamente.

Uno di questi, il sesto, chiede “ *di avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art.12 ,comma 1, della legge 247/2012* ” che, per quanto sopra, deve forzatamente essere rispondente ai dettami di legge.

In sintesi una “norma imperativa” il cui contenuto non può essere derogato neppure in base all'accordo delle parti.

Nell'incipit di questa dissertazione ci si chiede, tra le altre perplessità, quali penalizzazioni comporta il non rispetto di quanto si è detto, oltre alle ovvie criticità risarcitorie in caso di sinistro e, non meno importanti, l'incorrere nelle sanzioni che possono essere imputate dal Consiglio di Disciplina al professionista che commette l'illecito ( nel rispetto infatti del principio di proporzionalità il Consiglio può applicare la *censura professionale* , la *sospensione dalla professione per un massimo di due anni*, *sin anche la Radiazione dall'Albo* ),ci si chiede, dicevamo...

... è ipotizzabile che, non avendo rispettato uno dei “ **6 Requisiti** ” (**che devono concorrere congiuntamente** per la regolare iscrizione all'Albo di categoria), al professionista venga messa in discussione la liceità della attività svolta negli anni -dopo l'emanazione del D.M. 22 settembre 2016 - nei quali era assicurato con polizza inadempiente ?

... e prevedere nell' " Oggetto dell'assicurazione " il tenere *indenne* l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati, oltre che ai clienti, anche a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale forense, **svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.**

In sintesi- nei limiti normativi previsti- la polizza opera a condizione che l'Assicurato ***sia regolarmente iscritto all'Albo professionale del relativo ordine.*** E non sospeso per qualsivoglia motivo dallo stesso.

Pare lecito allora il chiedersi se l'Assicuratore può eccepire l'operatività della garanzia assicurativa richiamando a convalida la non regolare iscrizione all'Albo di categoria.

E ancora,

... il non disporre dei requisiti richiesti dalla legge per essere in regola con l'iscrizione all'Albo professionale, cosa può comportare nel merito del calcolo del computo previdenziale?

Si chiedeva inoltre *cosa è cambiato e se sono riscontrabili criticità nell'offerta assicurativa*, il ritenere infatti che, in quanto esistano degli obblighi di legge per il professionista, le condizioni contrattuali del mercato assicurativo nel suo insieme si siano allineate è un mal riposto atto di fiducia, che può determinare conseguenze potenzialmente rilevanti.

Una semplice lettura delle condizioni contrattuali circolanti fa rapidamente emergere importanti inadempienze, nonostante si auto definiscano adeguate.

Ancora oggi infatti è frequente riscontrare nel Fascicolo Informativo di polizza criticità come ;

- il prevedere, in caso di sinistro, importi (o percentuali riduttive) inferiori al massimale acquistato, per specifici settori di rischio,
- il prevedere il risarcimento per il solo danno patrimoniale -ad esempio in caso di sinistro riconducibile alla violazione della legge 196/2003 (pur prevedendo la stessa all'art.15, lett. b il ristoro del danno non patrimoniale).  
La vecchia legge è ancora in vigore nonostante il recente obbligo al recepimento del " Regolamento E.U. " – L. 679 E 680 /2016, non cessando quindi del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica del "Regolamento",
- il non prevedere l'estendere tempestivamente la garanzia assicurativa appunto al "Regolamento EU" , obbligatoriamente recepito a far data dal 25 maggio c.a., di fatto limitando -ancorché in modo non rispondente- la garanzia al sinistro derivante da negligenze professionali nell'ambito della 196/2003,
- il prevedere criticità nell'adempimento della copertura assicurativa per il " processo civile telematico", peraltro obbligatorio, per decreto, dal 30 giugno 2014.

**E altro ancora...**

Bene, tutto quanto si è evidenziato può trovare facile soluzione con una attenta lettura del Fascicolo Informativo della polizza.

Prima di sottoscriverla!